



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
I SETTORE - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE**

RELAZIONE TECNICA

(EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016, così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)

Il presente documento é di supporto alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni di questo Ente possedute alla data del 31 dicembre 2022 ex art.20 del D. Lgs n. 175 del 19/08/2016 (TUSP) e ss. mm. ii. il quale pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni l'onere di procedere annualmente ad una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute, direttamente o indirettamente, individuando quelle oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il documento va trasmesso al M. E. F. e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate dall'art. 4, c. 2, TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50/2016 e s. mm. ii. con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016;

- possono, altresì, anche in deroga alla suddetta previsione di cui all'art. 4, comma 1, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3).

Per quanto sopra, il presente documento ripercorre dapprima il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie:

- ex art. 1, commi 611 e seguenti della legge n. 190/2014,
- procedura di revisione straordinaria - ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n.100),
i risultati conseguiti delle singole partecipazioni, sono stati oggetto di anno in anno ad una valutazione sino alla data del 31 dicembre 2022.

Questo Ente ha già iniziato nel passato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, che ha dato vita all'approvazione dei seguenti provvedimenti:

- 1) nell'anno 2015, con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n.7 del 31/03/2015 "Legge 190/2014- Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute" ex Legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), commi 611 e seguenti dell'art.1;
- 2) nell'anno 2017, con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 46 del 24/05/2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art 24, D.Lgsn175- Ricognizione partecipazioni possedute";
- 3) nell'anno 2018 con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 30 del 20/12/2018 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20, D. Lgs. 19/8/2016 n. 175- Ricognizione partecipazioni possedute";
- 4) nell'anno 2019 con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 27 del 09/12/2019 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 -Ricognizione partecipazioni societarie anno 2018 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa";
- 5) nell'anno 2020 con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 16 dell'11/12/2020 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 e ss. m. ii. -Ricognizione partecipazioni societarie del Libero Consorzio Comunale di Siracusa detenute al 31/12/ 2019";
- 6) nell'anno 2021 con l'adozione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 13 del 20/12/2021 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 -Ricognizione partecipazioni societarie anno 2020 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa";
- 7) nell'anno 2022 con l'adozione della deliberazione commissariale n 215 del 05-12-2022 "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni societarie anno 2021 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa";
- 8) nell'anno 2024 con l'adozione della deliberazione commissariale n 10 del 22-01-2024 " Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni societarie anno 2022 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa".
- 9) nell'anno 2024 con l'adozione della deliberazione commissariale n 222 del 23-12-2024 " Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D. LGS. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni societarie anno 2023 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa".

1. RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 1, COMMI 611 E SEGUENTI DELLA L. N. 190/2014

La Legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), commi 611 e seguenti dell'art.1, ha introdotto nuove disposizioni volte alla riduzione del numero di società, direttamente ed indirettamente, partecipate dalle P.A. Questo Ente, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nel rispetto dei predetti criteri, l'Ente ha approvato e definito, entro il 31 marzo 2015, un Piano Operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione nello specifico il

dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale Piano, corredato di un'apposita Relazione Tecnica, è stato trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha approvato con deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31/03/2015 le seguenti operazioni:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898-sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP);
- S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p. a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda ,33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

Dismissione delle quote societarie possedute nelle seguenti società:

- G. A. L. Leontinoi Recesso;
- G. A. L. Eloro Recesso;
- G. A. L. Val d'Anapo Recesso;
- G. A. L. NATIBLEI Recesso.

Elenco società in liquidazione:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico in liquidazione C.F. 93045400897;
- CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895.

Le dismissione delle quote societarie possedute nelle società sopra elencate sono state completate con le seguenti deliberazioni:

- G. A. L. Leontinoi Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 76 del 15/12/2016;
- G. A. L. Eloro Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 73 del 15/12/2016;
- G. A. L. Val d'Anapo Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 74 del 15/12/2016;
- G. A. L. NATIBLEI Recesso con deliberazione Consiglio Provinciale n. 75 del 15/12/2016.

2. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100)

La procedura di revisione straordinaria, ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100), ha interessato le sopra citate partecipazioni societarie, possedute alla data del 23/09/2016, le quali sono state sottoposte ad una nuova valutazione, finalizzata all'individuazione di quelle che dovevano essere mantenute o alienate o essere oggetto di un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, secondo gli specifici criteri stabiliti dal D. Lgs n175 2016 e ss. mm. e ii.

E' stata operata, quindi, una nuova ricognizione delle società partecipate dall'Ente, valutando, per ognuna di esse, la compatibilità e la convenienza economico-strategica del mantenimento o meno, nell'ottica comunque di ridurre il numero delle partecipazioni ed in considerazione delle mutate condizioni economico-finanziarie dell'Ente e dell'attuale contesto della finanza pubblica, caratterizzato dalla scarsità di risorse finanziarie. In particolare, per ciascuna di esse:

- è stata precisata la scelta operata (mantenimento, alienazione o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T. U. S.P.);
- sono state indicate le eventuali modalità e tempi di attuazione;
- sono stati esposti gli eventuali risparmi previsti in caso di dismissione.

L'esito della predetta ricognizione è stato comunicato al M. E. F., inserendo le relative informazioni, tramite l'applicativo "Partecipazioni" di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, nel Portale della

piattaforma del Dipartimento del Tesoro. Tramite il suddetto applicativo, le predette informazioni sono state così rese disponibili sia alla struttura del M. E. F., di cui all'art. 15 del D. Lgs. in argomento, competente per il monitoraggio, sia alla competente Sezione della Corte dei Conti (Regione Sicilia).

In tali schede (pubblicate nel portale del MEF) per ciascuna delle società interessate, sono state inserite le informazioni inerenti i singoli profili aziendali, la situazione economico-finanziaria nonché il rispetto o meno delle condizioni richieste dagli artt. 4, 20 e 26 del T U SP alla base della scelta di questa Amministrazione di mantenere, alienare o adottare una delle misure di cui al sopra citato art. 20, commi 1 e 2, del TUSP.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha approvato con **deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 46 del 24/05/2017** le seguenti operazioni:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898 - sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP);
- S. A. C. Società Aeroporto Catania s.p. a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897- sede Piazza Duomo n 4 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897
- CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895.

3. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. N. 175 DEL 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100).

Anno 2018 La procedura di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), riguarda le sopra citate partecipazioni societarie, possedute alla data del 31 dicembre 2017, le quali sono state sottoposte ad una valutazione, finalizzata a definire un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Secondo gli specifici criteri stabiliti dal T. U. S.P., devono essere alienate o oggetto di un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 TUSP; non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2 TUSP, e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 2) le fattispecie previste dall'art. 20, c. 2 TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non

superiore ad euro cinquecentomila (ex art. 26, comma 12 bis);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T. U. S. P.

Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), approvato con deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 30 del 20/12/2018, insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso in data 12/03/2019, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP ed in data 17/01/2019 alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già deliberato nella precedente Revisione Straordinaria con atto commissariale di Consiglio Provinciale n. 46 del 24/5/2017:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898-sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP);
- S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP);
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda ,33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP).

Sono state compilate le schede predisposte tramite il portale del MEF, per ciascuna delle società interessate, inserendo le informazioni inerenti i singoli profili aziendali, la situazione economico-finanziaria nonché il rispetto o meno delle condizioni richieste dagli artt. 4, 20 e 26 del TUSP alla base della scelta di questa Amministrazione di mantenere, alienare od adottare una delle misure di cui al sopra citato art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Lgs. n. 175 del 19/08/2016.

Le procedure di liquidazione delle seguenti società non sono ancora concluse:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico in liquidazione C.F. 93045400897
- CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895.

Anno 2019 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100), approvato con deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 27 del 9/12/2019 (Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2018), insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso in data 20/01/2020 con pec protocollo n. 1932, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società partecipata dell'Ente;
- S. A. C. Società Aeroporto Catania s. p .a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A.

01816320897-sede Via Adda ,33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate non sono ancora concluse:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897
- CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895.

Anno 2020 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), approvato con deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 16 dell' 11/12/2020 (Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2019), insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso in data 11/01/2021, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società partecipata dell'Ente;
- S. A. C. Società Aeroporto Catania s. p .a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda ,33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897
- CO . SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895.

Anno 2021 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), approvato con deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 13 del 20/12/2021(Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2020), insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- Siracusa Risorse s.p.a. società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società partecipata dell'Ente;
- S. A. C. Società Aeroporto Catania s. p .a società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda ,33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.
- Distretto Turistico del Sud-Est s.c.r.l. C. F. 01746340890 – sede legale Piazza Duomo n. 14

Siracusa, partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est.

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897
- La società CO. SVI. S. s.r.l. in liquidazione C. F.0147000895 è stata cancellata dal registro delle società.

Anno 2022 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), approvato con deliberazione commissariale n 215 del 05/12/2022 (Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2021) insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società in house dell'Ente;
- **S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda , 33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.
- Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r. l.** C. F. 01746340890 avente per oggetto "Attività di altre organizzazioni associative", partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est. (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP)

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897.

Anno 2024 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), approvato con deliberazione commissariale n 10 del 22/01/2024 (Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2022) insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società in house dell'Ente;
- **S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A.

01816320897-sede Via Adda , 33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.

-Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r. l. C. F. 01746340890 avente per oggetto “Attività di altre organizzazioni associative”, partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e Nell’anno corrente il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sta procedendo ad adottare il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), relativo alla Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2023, che insieme all’allegato A sull’attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, sarà trasmesso, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Con tale provvedimento vengono confermate le scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione già in precedenza deliberate e precisamente:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell’Ente avente per oggetto “Servizi esternalizzati per l’Ente” C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società in house dell’Ente;

- **S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto “Servizi aeroportuali per l’aeroporto di Catania” C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;

- **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda , 33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.

-Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r. l. C. F. 01746340890 avente per oggetto “Attività di altre organizzazioni associative”, partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est. (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP)

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

-ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893

-ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896

-Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897

Anno 2024 Il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), approvato con deliberazione commissariale n 222 del 23/12/2024 (Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2023) insieme all’allegato A sull’attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, è stato trasmesso, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente.

Sulla base delle scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione contenute nel suddetto Piano, questo Ente ha confermato quanto già in precedenza deliberato:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell’Ente avente per oggetto “Servizi esternalizzati per l’Ente” C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società in house dell’Ente;

- **S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto “Servizi aeroportuali per l’aeroporto di Catania” C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;

- **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda , 33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.

-Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r. l. C. F. 01746340890 avente per oggetto “Attività di altre organizzazioni associative”, partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e

e possibili mirate allo sviluppo turistico del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est. (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP)

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897

Anno 2025 Nell'anno corrente il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sta procedendo ad adottare il provvedimento di razionalizzazione periodica, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016 (così come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017. n. 100), relativo alla Ricognizione partecipazioni societarie al 31/12/2024, che insieme all'allegato A sull'attuazione del Piano di razionalizzazione in argomento, sarà trasmesso, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 - convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 - e reso disponibile alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. Con tale provvedimento vengono confermate le scelte di mantenimento e/o di razionalizzazione già in precedenza deliberate e precisamente:

Mantenimento delle quote societarie delle seguenti società:

- **Siracusa Risorse s.p.a.** società interamente partecipata dell'Ente avente per oggetto "Servizi esternalizzati per l'Ente" C.F. 01448450898- sede Corso Gelone, 7 Siracusa (art. 4, commi 1 e 2 lett. d) TUSP) in quanto società in house dell'Ente;
- **S.A.C. Società Aeroporto Catania s. p .a** società avente per oggetto "Servizi aeroportuali per l'aeroporto di Catania" C. F. 01253590879 – sede legale Aeroporto Fontanarossa Catania (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP) in quanto società di natura strategica;
- **Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia** – Servizio Gestione rifiuti – P. I.V.A. 01816320897-sede Via Adda , 33 Siracusa (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP), partecipazione per obbligo di legge.
- Distretto Turistico del Sud-Est s. c. r. l.** C. F. 01746340890 avente per oggetto "Attività di altre organizzazioni associative", partecipazione perché ha lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est. (art. 4, comma 2 lett. a) TUSP)

Le procedure di liquidazione delle società sotto elencate sono ancora in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893 (cancellata dal Registro delle Imprese il 01/04/2025);
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896;
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897.

Si procede, di seguito, all'analisi delle singole società.

1) Siracusa Risorse s.p.a.

- In data 19/12/2002 il Consiglio Provinciale autorizzò, con deliberazione n. 96 del 19/12/2002 la costituzione di una Società Mista di capitali per l'esternalizzazione di alcuni servizi dell'Ente mediante affidamento alla stessa, in deroga alla normativa che disciplinava la materia dei contratti della pubblica amministrazione, ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 10 del D. Lgs n. 468/97;
- in data 08/04/2003 lo stesso Consiglio Provinciale con deliberazione n. 17, formalizzò la costituzione della società Siracusa Risorse S.p.A. con capitale sociale di Euro 750.000,00 a prevalente partecipazione pubblica suddiviso fra la ex Provincia Regionale di Siracusa al 51% e la società Italia Lavoro S.p.A. al 49%;
- in data 21/12/2006 la Giunta Provinciale, con deliberazione n.509, autorizzò l'attivazione di alcuni servizi previsti dalle succitate deliberazioni;
- in data 28/02/2007 in esecuzione della suddetta deliberazione, venne stipulato il contratto di servizio tra la ex Provincia Regionale di Siracusa e la Società Siracusa Risorse S.p.A. con durata di

72 mesi e, quindi sino al 31/12/2012;

- in data 07/07/2010 l'allora Provincia Regionale di Siracusa acquisì con atto di compravendita rep. n. 4492, il 49% delle azioni detenute da Italia Lavoro S.p.A. in Siracusa Risorse S.p.A. divenendone così socio unico;
- in data 21/12/2010 il Consiglio Provinciale approvò, con deliberazione n. 85 la modifica dello Statuto della Società Siracusa Risorse S.p.A. già approvato in seno al C. d. A. giusto verbale n. 47 del 22/10/2010, finalizzata tra l'altro all'adeguamento del medesimo alla normativa vigente in materia di società in house con specifico riferimento al c.d. "*controllo analogo*" ed alla "*attività prevalente*" ed alla rideterminazione della durata della società al 31/12/2020, autorizzando l'adeguamento del contratto di servizio in essere e del Piano d'Investimento;
- in data 16/12/2013 con atto deliberativo n. 45 il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana con D. P. R. S. n. 170 del 18/06/2013 in sostituzione degli organi dell'Ente, preso atto che la società malgrado il contratto scaduto, aveva continuato a svolgere i servizi in favore dell'Ente, riconobbe il relativo debito fuori bilancio e tenuto conto della indispensabilità dei servizi erogati dalla società e della necessità di tutelare i lavoratori della partecipata in house, autorizzò la stipula di un nuovo contratto di servizio con la Società Siracusa Risorse S.p.A. per il periodo 01/12/2013 – 30/06/2014, riservando all'Ente la facoltà di rimodulare il contratto stesso in funzione delle competenze che, ai sensi della Legge Regionale 27/03/2013 n. 7 sarebbero state attribuite ai Liberi Consorzi Comunali, destinati a succedere in Sicilia alle Province Regionali;
- in data 30/06/2014 con atto n. 65 il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana con D. P. R. S. n. 549/Gab. del 4/04/2014 in sostituzione degli organi dell'Ente, prorogava il contratto di servizio sino al 31/12/2014 autorizzando, altresì la prosecuzione dei servizi sino al 30/06/2015 previa approvazione del bilancio triennale 2014-2016;
- in data 28/11/2014, con atto n. 7 il Commissario ad Acta nominato dalla Regione Siciliana con D. P. R. S. n. 408/Gab. del 31/10/2014 in sostituzione degli organi dell'Ente, approvava, tra l'altro, il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 il bilancio pluriennale 2014/2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016;
- in data 31/03/2015, con atto deliberativo n. 30 il Commissario Straordinario, nominato dalla Regione Siciliana con D. P. R. S. n. 413/Serv. I/S.G. del 24/04/2015 in sostituzione degli organi dell'Ente, prorogava il contratto di servizio sino al 31/07/2015;
- in data 30/07/2015 è stata approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana la Legge di riforma degli Enti di Area Vasta nella quale è previsto che "*Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 31/12/2015 le funzioni esercitate dalle ex Province Regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere svolte dai commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana approvato con L. R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni*".
- in data 15/12/2016 con atto n. 72 il Commissario Straordinario con le funzioni del Consiglio provinciale ha approvato "Modifica dello statuto di Siracusa Risorse interamente partecipata dell'Ente".
- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n.77 del 16/12/2016 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2016 con una decurtazione del 5% pari ad € 3.953.886,00.
- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 60 del 16/11/2017 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2017 € 3.497.174,140, con una ulteriore decurtazione rispetto all'anno 2016.
- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n.23 del 14/09/2018 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2018 € 3.000.000,00, con una ulteriore decurtazione rispetto all'anno 2017.
- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 28/11/2019 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2019 € 3.000.000,00.
- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 dell' 11/11/2020 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2020 € 3.000.000,00 e nell'anno 2021 è stato confermato quanto deliberato nell'anno precedente con la deliberazione commissariale di Consiglio

Provinciale n. 16 dell'11/12/2020.

- Con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 10/11/2021 è stato approvato il contratto di servizio con la società Siracusa Risorse anno 2021 € 3.000.000,00 e nell'anno 2021 è stato confermato quanto deliberato nell'anno precedente con la deliberazione commissariale di Consiglio Provinciale n. 16 dell'11/12/2020.
 - In data 10 maggio 2022 presso lo studio del notaio dott. Minniti Giuseppe si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei soci che ha approvato la riduzione del capitale sociale da 750.000,00 a 320.000,00 e modificato di conseguenza l'art.4 .1 del vigente statuto sociale, che assume il seguente tenore letterale "Art. 4.1 Il Capitale sociale è stabilito nella somma di € 430.000,00, suddiviso in 430.000 (quattrocentotrentamila) azioni ordinarie del valore nominale di € 1 (uno) cadauna"
- Con la sottoscrizione del contratto in data 2022, la società ha garantito come nel passato i seguenti servizi:

- *Piccola manutenzione stradale, pronto intervento, diserbo e manutenzione ordinaria del verde lungo le strade provinciali e provincializzate;*
- *Piccola manutenzione, pronto intervento agli edifici Istituzionali, Patrimoniali e Scuole Superiori, compresi eventuali spazi a verde;*
- *Assistenza e manutenzione informatica, Progettazione del nuovo Portale istituzionale dell'Ente;*
- *Servizio MID - Servizio traslochi e facchinaggio- Servizio di supporto agli istituti scolastici superiori;*
- *Servizio per il diserbo sentieri R. N.O. Fiume Ciane e Saline di Siracusa;*
- *Assistenza amministrativo informatica.*

Con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 150 del 10/08/2022 è stato approvato lo schema di contratto 2022, per un importo annuo complessivo di € 2.950.000,00;

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/01/2023 è stata autorizzata la prosecuzione contratto di servizio per la realizzazione dei servizi esternalizzati 2023, con cadenza bimestrale.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n 185 del 20-12-2023 è stato approvato lo schema di contratto 2023, per un importo annuo complessivo di € 2.950.000,00.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 22-01-2024 è stata autorizzata la prosecuzione contratto di servizio per la realizzazione dei servizi esternalizzati 2024, sino al 31/03/2024.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n 43 del 25-03-2024 è stato approvato lo schema di contratto 2024, per un importo annuo complessivo di € 2.950.000,00.

Siracusa Risorse s.p.a. società in house - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e strumentali dell'Ente (art. 4, commi 1 e 2), è affidataria di servizi strumentali all'Ente, non ricade in alcuna delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs 175/2016.

Con deliberazione del Consiglio del L.C.C. di Siracusa n 20 del 19/12/2025, immediatamente esecutiva, è stata approvata la modifica dello Statuto della Società in relazione alla durata statutaria della stessa per un quinquennio fino al 2030.

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

2) S.A.C. Società Aeroporto di Catania.

La S.A.C., costituita originariamente come ASAC (Azienda speciale Aeroporto di Catania) il 23 marzo 1981, è il soggetto cui è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali, coordinando e controllando le attività dei vari gestori privati operanti nell'ambito dell'aeroporto di Catania, al fine di verificare la loro idoneità ad espletare le varie attività aeroportuali nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza e qualità. In dettaglio, l'attività sociale si estrinseca in:

- organizzare l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse, per la fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;
- assicurare agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente (in autoproduzione) o coordinando l'attività dei soggetti che forniscono i suddetti servizi;
- assegnare le varie piazzole di sosta agli aeromobili;

- redigere la carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall'ENAC;
- garantire lo sviluppo dell'aerostazione e delle infrastrutture di volo, assicurandone la manutenzione e la piena efficienza.

Nell'ambito del sopra citato Piano Operativo di Razionalizzazione, redatto ex Legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), commi 611 e seguenti dell'art.1, questa Amministrazione ha deciso di mantenere la partecipazione societaria in argomento, in quanto trattasi di società strategica per le finalità istituzionali dell'Ente.

Nell'anno 2017, con l'approvazione della deliberazione commissariale nella funzione di Consiglio Provinciale n. 46 del 24/05/2017 - del sopra citato Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del suddetto Decreto Legislativo n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017 e successivamente con le revisioni periodiche anno 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, questo Ente ha confermato la decisione di mantenere la partecipazione nella Società in argomento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, lettera a), del TUSP.

Si fa presente che nella seduta del 17 novembre 2017, l'Assemblea dei soci ha conferito all'organo amministrativo il mandato di predisporre un progetto di privatizzazione della Società da sottoporre alla sua approvazione. La eventuale cessione di quote azionarie dovrà avvenire nell'ambito della procedura delineata dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 e s.m.i. Le procedure di privatizzazione sono ancora in atto, in quanto abbastanza complesse.

Gli organi amministrativi delle società SAC (Società Aeroporti di Catania s.p.a. società incorporante) e Società dell'Aeroporto di Comiso SO.A.CO. Sp.a.(Società incorporando) hanno predisposto congiuntamente il progetto di fusione redatto ai sensi degli articoli 2501 ter e 2505 bis del codice civile. In data 14 aprile 2022 l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria ha deliberato l'Approvazione di tale progetto di fusione per incorporazione semplificata.

La fusione si inquadra nel piano di razionalizzazione strategico del Gruppo e permetterà di conseguire una migliore organizzazione aziendale, amministrativa e contabile, una maggiore snellezza decisionale e significativi risparmi di costi di gestione.

L'obiettivo strategico dell'operazione di integrazione si fonda sulla costituzione di un sistema di rete aeroportuale della Sicilia orientale in grado di attuare *l'Hub del Mediterraneo*, attraverso l'implementazione dell'offerta delle destinazioni nell'ambito dei due scali, l'integrazione intermodale e lo sviluppo dei territori di riferimento con una visione rivolta al 2050 con particolare attenzione alla decarbonizzazione entro il 2030.

Nel corso dell'esercizio, in data 27 giugno 2022 è stato perfezionato l'atto di fusione mediante il quale la società SO.A.CO. S.p.A. (Società dell'Aeroporto di Comiso S.p.A.) è stata fusa per incorporazione nella società S.A.C. S.p.A. (Società Aeroporto Catania S.p.A.), la quale deteneva già una partecipazione nella stessa del 96,15%. Gli effetti civilistici di tale fusione sono decorsi dal 1 luglio 2022, mentre gli effetti contabili e fiscali hanno avuto decorrenza retroattiva all'1 gennaio 2022.

Il Libero Consorzio Comunale ritiene, pertanto, opportuno confermare, in seguito ad opportuna valutazione, il mantenimento della quota di partecipazione di questo Ente nella Società pari al 12,13%, ex art. 4, commi 1 e 2, lettera a), del TUSP.

Si rinvia, comunque, per le specifiche relative alla Società in argomento alle relative schede in adempimento agli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche" predisposti dal MEF – Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti.

3) Società Consortile s. p. a SRR ATO Siracusa Provincia – Servizio Gestione rifiuti.

Secondo l'art. 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 le attività delle SRR consistono nel prevenire la produzione di rifiuti e ridurre la pericolosità, promuoverne il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero per favorire la riduzione dello smaltimento in discarica, promuovere la raccolta differenziata, incrementare l'implementazione di tecnologie impiantistiche a basso impatto ambientale, ridurre la movimentazione dei rifiuti con l'ottimizzazione dello smaltimento in impianti prossimi al luogo di produzione.

L'Ente, già Provincia Regionale di Siracusa, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010, esercita le funzioni di cui all'art. 197 del d.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni anche provvedendo al controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, al

controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e sentiti la SRR territorialmente competente ed i comuni, alla stipula, previa approvazione della Regione Siciliana, di accordi interprovinciali per la gestione di determinate tipologie di rifiuti

L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, sulla "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*", prevede infatti che in attuazione di quanto disposto dall'articolo [45](#) della [legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2](#), per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate "*Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti*", con acronimo SRR.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, d'ora innanzi SRR, costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle ex Province Regionali ricompresi nel territorio interessato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n.9 dell'8/04/2010 le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna SRR sono determinate nella seguente modalità:

- a) 95% ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- b) 5% per cento alla Provincia appartenente all'ATO; alla citata società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati.

La sopra citata società è stata costituita il 14/01/2014 a norma dell'art. 2615 Ter del codice civile ed in ossequio all'art. 6 comma 1 della L. R. 8/4/2010 n. 9 società consortile per azioni con la denominazione SRR per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti. Il mantenimento delle quote di partecipazione non è oggetto di scelta discrezionale da parte di questo Ente.

Va evidenziato che, "*in attuazione di quanto disposto dalla legge i Liberi Consorzi Comunali ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale hanno costituito per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la legge sopra citata*"

Per le suddette SSR partecipate si precisa, quindi, che la loro esistenza e la relativa compagine societaria sono obbligatorie per legge. La quota di partecipazione posseduta da questo Libero Consorzio nelle SSR in questione, pari al 5%, non consente un concreto ed effettivo indirizzo specifico della gestione degli stessi.

Al termine del processo attualmente in corso, che alla data odierna appare comunque in stato avanzato, soprattutto per la parte relativa al passaggio dei dipendenti dalle vecchie società ATO alle nuove SRR, tutte le funzioni e le attività passeranno alla predette società in oggetto.

Eventuali interventi di razionalizzazione devono essere proposti e valutati da parte dell'intera compagine sociale.

Nell'anno 2017, con l'adozione della deliberazione commissariale n. 46 del 24/05/2017 "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del suddetto Decreto Legislativo n. 175/2016", come modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16.06.2017, e con le successive revisioni periodiche sino ad oggi è stato deciso di mantenere la partecipazione nella Società in argomento, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP.

Non essendo mutate le condizioni economico-sociali e normative in materia, si conferma la decisione di mantenere la partecipazione nella Società in argomento, in quanto trattasi di società partecipata in conformità ad espressa previsione legislativa e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP.

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione

4) Distretto Turistico del Sud-Est S. C. R. L.

Questa società consortile è stata costituita il 23/01/2012, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile e

dell'art. 7 della Legge Regionale n 10/2005. La sede legale è in Siracusa, non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.

Nel 2002 il Val di Noto comprendeva otto centri storici (Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa, Modica, Scicli, Catania, Caltagirone, e Militello in Val di Catania) riconosciuti Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO, accomunati dalla ricostruzione a seguito dei due sismi di gennaio 1693, denominato come terremoto della Val di Noto. La ricostruzione delle città vide la nascita del gusto Barocco. Il Distretto Sud Est, oltre al Val di Noto, include i principali siti della Sicilia orientale, come Siracusa con i comuni interessati che sono Cassaro, Ferla e Sortino, le necropoli di Pantalica e la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Successivamente il Distretto ha ricompreso altri tre siti , a seguito del riconoscimento UNESCO: Acireale, Ispica e Mazzarino.

I comuni appartenenti al Distretto Sud Est sono 16 e mettono un insieme di risorse che rendono il territorio unico ed affascinante , meta del turismo culturale , in grado di offrire il massimo dal punto di storico- culturale , paesaggistico ed enogastronomico.

Il Consorzio persegue lo scopo generale di mettere in atto tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo turistico integrato del Distretto Turistico Tematico del Sud – Est , stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed associazioni di categoria , società e privati nelle aree del citato distretto.

Sono soci ordinari gli Enti Locali e Territoriali presenti nel territorio della Regione Siciliana che hanno interesse nell'area di intervento del distretto, i loro consorzi ed associazioni.

La quota del Libero Consorzio Comunale è del 4%.

Lo statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione possa delegare parte delle proprie attribuzioni ad un "Ufficio di Piano" , quale organismo operativo finalizzato all'attuazione del Piano di Sviluppo Turistico del Sud Est; tale struttura garantisce la governance dell'attuazione delle azioni previste dal Piano di sviluppo, in sinergia con il partenariato economico – sociale dell'area e secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione. L' Ufficio di Piano è diretto da un Direttore coordinatore.

Non essendo mutate le condizioni economico-sociali e normative in materia, si conferma la decisione di mantenere la partecipazione nella Società in argomento, in quanto trattasi di società partecipata in conformità ad espressa previsione legislativa e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a), del TUSP.

Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione.

5) Elenco società in liquidazione non ancora cessate, poiché le procedure sono in atto:

- ATO SR1 s.p.a. in liquidazione C.F. 01415800893 (cancellata dal Registro delle Imprese il 01/04/2025);
- ATO SR2 s.p.a. in liquidazione C. F. 01418270896;
- Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Siracusa - Servizio Idrico- in liquidazione C.F. 93045400897.

Si fa presente che fino a quando le procedure di liquidazione non saranno completate, l'Ente deve mantenere obbligatoriamente le quote di partecipazioni a suo tempo convenute.